

**STUDIO LEGALE BACIGA**

Associazione tra Professionisti

Via Amatore Sciesa, 10 - 37122 VERONA  
Tel. 045 591769 - 045 8009572 - Fax 045 8035039  
studiobaciga@tiscalinet.it

Avv. STEFANO BACIGA

Avv. MICHELE BOGDANICH

Avv. SABRINA FORTUNA

Avv. BARBARA TORRIONE

<b>ORDINE DEGLI ARCHITETTI</b> PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Protocollo N° <u>2388</u>
Data <u>31 LUG. 2006</u>

FAX

Egr. Sig. Arch.

ARNALDO TOFFALI

Pres. Ordine Architetti

Via Oberdan, 3

37121 VERONA

Verona, 28 luglio 2006

ORDINE DEGLI ARCHITETTI: applicazione della normativa antiriciclaggio.

Trasmetto il parere che mi è stato richiesto in merito all'obbligo dell'osservanza della disciplina antiriciclaggio di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2006, n. 141, a carico degli architetti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006 (supplemento ordinario n. 86/L) sono stati pubblicati i tre regolamenti di attuazione della seconda direttiva comunitaria antiriciclaggio n. 2001/97/CE.

I provvedimenti antiriciclaggio concernono rispettivamente:

- i professionisti, con il D.M. 3 febbraio 2006, n. 141;
- gli intermediari finanziari, con il D.M. 3 febbraio 2006, n. 142;

**STUDIO LEGALE BACIGA**  
Associazione tra Professionisti

- gli operatori non finanziari, con il D.M. 3 febbraio 2006, n. 143.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 141/2006 determina la concreta operatività dei nuovi obblighi previsti per quei professionisti iscritti negli appositi albi che esercitano attività aventi natura giuridico-economica, e cioè avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri, revisori contabili, consulenti del lavoro e periti commerciali.

La disciplina antiriciclaggio si applica, dal 22 aprile scorso, alle descritte categorie professionali quando assistono i propri clienti, o agiscono in nome e per conto dei medesimi, nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Il Regolamento individua espressamente all'art. 2 i destinatari del

STUDIO LEGALE BACIGA  
Associazione tra Professionisti

provvedimento antiriciclaggio, dal quale si evince che non sono ricompresi quei professionisti che esercitano attività di natura tecnica, tra cui gli architetti: per tale ragione, il D.M. 3 febbraio 2006, n. 141 non è applicabile alla professione di architetto.

Il legislatore ove avesse inteso estendere anche a tale categoria professionale gli obblighi di legge, l'avrebbe sicuramente indicato.

La medesima soluzione interpretativa vale anche per il D.M. 3 febbraio 2006, n. 142 che va applicato esclusivamente a banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica, Società di intermediazione mobiliare (Sim), Società di gestione del risparmio (Sgr), Società di investimento a capitale variabile (Sicav), imprese di assicurazione, agenti di cambio, società fiduciarie, società che svolgono il servizio di riscossione tributi, intermediari finanziari, e per il D.M. 3 febbraio 2006, n. 143 che va applicato, invece, alle attività relative al commercio di beni ad elevato valore specifico, ovvero a particolari forme di consulenza finanziaria o di amministrazione fiduciaria.

La particolarità e l'eccezionalità della nuova disciplina portano a concludere che la stessa non tollera applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed invio i più cordiali saluti.

